REGIONE SICILIANA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA





COMUNE DI GIARDINI NAXOS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Delibera di C.C. n. 42 del 27, 07, 2005

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

 Il presente Regolamento, predisposto in applicazione dello Statuto comunale, disciplina la costituzione, la composizione e l'attività delle Commissioni Consiliari Permanenti e/o Speciali.

Art.2 Norme di riferimento

- 1. Le Commissioni Consiliari Permanenti e/o Speciali, per l'espletamento di compiti istruttori, di indagine o di studio, sono istituite, ai sensi dell'Art. 31, comma 4° della legge 142/90, così come recepito e modificato dalla L.r. 48/91 e dall'Art. 27 comma 3° della L.r. 7/92, ed ai sensi dell'Art. 30 del vigente Statuto comunale.
- Costituiscono, altresì, norme di riferimento tutte quelle che direttamente od indirettamente disciplinano la materia, comprese quelle leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia.

CAPITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.3 Costituzione

- 1. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio ambito, con apposita deliberazione, le Commissioni Consiliari Permanenti, determinandone il numero, le materie fra quelle di competenza del Consiglio Comunale, e designando i componenti secondo le modalità di cui all'Art. 4 comma 2° del presente Regolamento..
- 2. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento, istituire nuove Commissioni Permanenti o modificare le competenze di quelle esistenti.
- 3. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio comunale.

Art. 4 Composizione

- 1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono composte da 5 (cinque) Consiglieri comunali, di cui 3 (tre) in rappresentanza della Maggioranza consiliare e 2 (due) in rappresentanza della Minoranza.
- 2. I Consiglieri comunali che fanno parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, designati dai Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Minoranza, vengono nominati dal Consiglio comunale con votazione palese nell'adunanza di cui al 1° comma del precedente Art.3.
- 3. Ogni Consigliere comunale non può far parte di più di tre Commissioni Consiliari Permanenti. Il Presidente del Consiglio comunale non può essere nominato quale componente di una Commissione Consiliare Permanente.
- 4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rende necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo di appartenenza (Maggioranza o Minoranza), designa un altro rappresentante, dandone immediata comunicazione formale al Presidente del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, procederà alla sostituzione con votazione palese.
- 5. I Consiglieri comunali componenti delle Commissioni Consiliari, in materia di astensione, devono osservare le disposizioni di cui all'Art. 176 del vigente Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 5 Competenze

- 1. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di:
 - a. svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta;
 - b. esaminare e approfondire questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale, dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco;
 - c. formulare, su richiesta di Presidenti di altre Commissioni, pareri su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.
- 2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio Comunale, rimessi alle stesse dal Presidente del Consiglio comunale.
- 3. Le Commissioni consiliari esprimono obbligatoriamente il loro parere entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere. Nei casi d'urgenza, da dichiararsi espressamente, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione della richiesta stessa. La documentazione relativa all'atto da valutare dovrà essere inoltrata insieme alla richiesta.
- 4. Tutte le proposte da sottoporre a deliberazione del Consiglio comunale debbono obbligatoriamente essere corredate dal parere della Commissione. Se entro i termini stabiliti dal precedente 2° comma la Commissione non riesce ad esprimere il parere, l'argomento può essere iscritto all'O.d.G. del Consiglio comunale per la valutazione dell'atto deliberativo.
- 5. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, anche, sull'attuazione delle Delibere del Consiglio e della Giunta e sulla attività degli Uffici del Comune, degli Enti, Aziende ed Organismi a cui il Comune partecipa.
- 6. Su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni presentano al Consiglio Comunale un bilancio della loro attività.

Art. 6 Competenze per materia.

- 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutti i problemi dell'Amministrazione comunale, delle Aziende municipalizzate, degli Enti, delle Società, Associazioni e Consorzi a partecipazione comunale, in relazione alle materie a ciascuna di esse attribuite.
- 2. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva le commissioni il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
- 3. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più Commissioni o ne sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni, per le determinazioni del caso.
- 4. Nel caso di riunione congiunta di più Commissioni, esse sono presiedute di regola dal Presidente di Commissione più anziano per età.

Art. 7 Funzioni

- 1. Le Commissioni Consiliari Permanenti provvedono all'esercizio delle funzioni loro delegate riferendo al Consiglio comunale, con relazioni inviate al Presidente del Consiglio comunale ed illustrate in Assemblea da un relatore designato dalla Commissione.
- 2. Le Commissioni possono richiedere che alle sedute partecipino i funzionari interessati ai provvedimenti in discussione al fine di ottenere informazioni più dettagliate. In particolari casi può essere richiesta anche la partecipazione del Segretario Generale dell'Ente, il quale a richiesta della Commissione esprime pareri scritti motivandoli.
- 3. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni in ambito alle materie di loro competenza. Le proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio comunale che le invierà al Segretario Generale per la necessaria istruttoria.
- 4. Se tali proposte sono corredate dai pareri favorevoli previsti dalle vigenti leggi e dall'attestazione della copertura finanziaria ove occorre, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta nell'O.d.G. dei lavori del primo Consiglio comunale. Nel caso di pareri non favorevoli o di mancata attestazione di copertura finanziaria, la proposta viene rinviata alla Commissione per un più approfondito esame ed un adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.
- 5. Nel caso in cui la Commissione Consultiva effettui, con le modalità di votazione di cui all'Art. 11 comma 3°, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazioni ad essa pervenute, gli emendamenti devono ottenere il parere dal punto di vista tecnico-amministrativo e/o finanziario ove occorre.
- 6. A tale proposito la Commissione, per tramite il Presidente del Consiglio comunale, rimetterà gli atti al Segretario Generale il quale curerà l'emissione dei parei nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta.
- 7. Se gli emendamenti proposti dalla commissione otterranno i pareri favorevoli previsti dalle vigenti leggi e l'attestazione della copertura finanziaria ove occorre, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta nell'O.d.G. dei lavori del primo Consiglio comunale. Nel caso di pareri non favorevoli o di mancata attestazione di copertura finanziaria, la proposta di emendamento viene rinviata alla Commissione per un più approfondito esame ed un adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e/o finanziari.

Art. 8 Presidenza delle Commissioni Consiliari Permanenti.

1. Il Presidente di ciascuna Commissione Consiliare Permanente è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti.

- 2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, la quale convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, è tenuta entro 10 (dieci) giorni dal giorno in cui è divenuta esecutiva la delibera di nomina della commissione stessa.
- 3. Il Presidente della Commissione, una volta eletto, nomina, per le funzioni vicarie, un Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza ufficiale. La designazione del Vice-presidente deve essere comunicata dal Presidente alla Commissione nel corso della prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- 4. Qualora siano assenti ufficialmente sia il Presidente che il Vice Presidente della Commissione, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano, per voti.
- 5. Il Presidente della Commissione comunica per iscritto al Presidente del Consiglio comunale la propria nomina e la designazione del Vice-Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio comunale rende note le nomine e le predette designazioni al Consiglio comunale, al Sindaco, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, qualora previsto nello Statuto, ed agli organismi di partecipazione popolare.
- 6. Su tutte le questioni, anche interpretative del presente Regolamento, che dovessero essere sollevate nel corso delle sedute delle Commissioni Consiliari, decide il Presidente della Commissione e, in caso di opposizione da parte di Consiglieri che rappresentano almeno 1/3 dei Consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 9 Compiti ed attribuzioni del Presidente

- 1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assicura il buon andamento dei lavori, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse diramandone l'ordine del giorno; apre, sospende e chiude le sedute della Commissione; dirige e modera la discussione; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne stabilisce l'ordine; controlla e proclama i risultati delle stesse e fa osservare il presente Regolamento.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli consiglieri che la compongono.
- 3. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione in Consiglio comunale sui pareri espressi della Commissione.

Art. 10 Convocazione della Commissione

1. Le convocazioni della Commissione sono effettuate dal Presidente della Commissione o per determinazione autonoma, o su richiesta scritta e motivata, del Presidente del Consiglio

comunale, o di un numero di componenti la Commissione che rappresenti almeno 1/3 dei componenti il Consiglio comunale o di 1/5 di Consiglieri comunali. In caso di convocazione del Consiglio comunale urgente la Commissione Consiliare può essere convocata dal Presidente del Consiglio comunale con le modalità ed i tempi previsti dall' 8° comma del presente Articolo.

- 2. In caso di mancata convocazione entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dei richiedenti, provvede il Presidente del Consiglio comunale.
- 3. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione stessa. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
- 4. Le Commissioni, di norma, vengono convocate presso l'Aula consiliare. La convocazione della Commissione in sede diversa dell'Aula consiliare, ovvero l'effettuazione di sopralluoghi e visite, devono essere concordati tra il Presidente della Commissione competente per materia ed il Presidente del Consiglio comunale.
- 5. Le convocazioni delle Commissioni di cui ai precedenti commi, sono disposte di norma con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione, l'ordine del giorno da trattare ed il luogo ove sono depositati gli atti relativi all'O.d.G. per la visione dei componenti la Commissione.
- 6. L'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In caso di urgenza il Presidente del Consiglio comunale può richiedere il sollecito esame delle proposte di deliberazione sottoposte al vaglio delle Commissioni. In tali circostanze i Presidenti devono convocare la rispettiva Commissione entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data della richiesta, ed in questo caso l'avviso di convocazione dovrà essere notificato almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.
- 7. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Assessore delegato per la materia competente, ai Capi-gruppo consiliari, al Segretario Generale.
- 8. In caso di convocazione urgente del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale potrà convocare la riunione della Commissione Consiliare, per la formulazione del parere, con avviso recapitato secondo le modalità dell'urgenza di cui al precedente 6° comma, anche un'ora prima dell'orario fissato per la seduta del Consiglio comunale.
- 9. Le Commissioni normalmente non si possono riunire nel giorno in cui si riunisce il Consiglio comunale, nel giorno in cui si riunisce un' altra Commissione consiliare e nel giorno in cui si riunisce la Conferenza dei Capi-gruppo. A tale scopo presso la segreteria della Presidenza del Consiglio comunale è depositato un apposito calendario delle convocazioni delle Commissioni consiliari.
- 10. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'O.d.G. devono essere depositati, presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione, per la valutazione dei componenti, almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 11 Validità delle sedute e delle votazioni.

- 1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti della stessa.
- 2. Trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere anziano tra i presenti, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta.
- 3. In caso di impedimento temporaneo, ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire da un altro Consigliere comunale, delegandolo con nota scritta indirizzata al Presidente della Commissione.
- 4. I componenti della Commissione che risultino assenti alla convocazione della stessa per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo scritto presentato al Presidente della commissione, vengono considerati decaduti. Alla stessa stregua si considera decaduta una Commissione Consiliare Permanente, quando, regolarmente convocata, non si sia riunita nella maggioranza dei suoi componenti per tre sedute consecutive e quando vi sia la dimissione contemporanea della maggioranza dei suoi componenti. In tali evenienze si procederà alla sostituzione del singolo componente con le modalità di cui al comma 4° dell'Art. 4 del presente Regolamento, o alla nomina di una nuova Commissione con le modalità di cui al comma 2° del già citato Art. 4.
- 5. La Commissione decide validamente con la presenza della maggioranza dei componenti la stessa e con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli.
- 6. Le votazioni avvengono a scrutinio palese con le stesse modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, salvo i casi concernenti persone, in tale caso le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto.
- 7. La proposta di deliberazione che abbia ottenuto parere favorevole unanime da parte dei componenti la Commissione Consiliare competente, può essere presentata al Consiglio comunale per la votazione finale senza discussione. In tale caso sarà possibile effettuare solo la dichiarazione di voto, salvo diversa e motivata richiesta di un Consigliere comunale.
- 8. I quorum di due o più Commissioni congiunte sono costituiti dalla sommatoria dei quorum delle singole Commissioni.

Art. 12

Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori.

1. Il Sindaco e gli Assessori comunali possono assistere alle sedute delle commissioni senza diritto di voto. Tale facoltà è riconosciuta anche ad ogni singolo Consigliere comunale.

- 2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari per dare comunicazioni su argomenti iscritti nel programma dei lavori.
- 3. Gli Assessori partecipano alle sedute di Commissione che trattano argomenti iscritti all'ordine del giorno e che riguardano il proprio Settore.
- 4. La presenza del Sindaco o dell'Assessore delegato è obbligatoria:
 - a) qualora venga richiesta da almeno tre Consiglieri componenti la commissione;
 - b) qualora una proposta di deliberazione consiliare, già discussa e restituita con osservazioni alla Commissione, venga riproposta nello stesso testo.
- 5. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 4°, il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la richiesta della Commissione affinché concordi con il Sindaco la data dell'audizione.

Art. 13 Partecipazione dei Revisori dei Conti

1. Alle sedute delle Commissioni possono prendere parte, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei revisori dei Conti. A tal fine, ogni Presidente di Commissione da notizia al Collegio dei Revisori delle date in cui si svolgono le riunioni, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Art. 14 Segreteria delle Commissioni Consiliari Permanenti

- 1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte da un dipendente del comune designato dal Segretario Generale dell'ente.
- 2. Spetta al Segretario delle Commissioni organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo.
- 3. Il Segretario delle Commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti della adunanza in conformità a quanto previsto dal comma 1° dell'Art.15 del presente Regolamento.
- 4. Il Segretario delle Commissioni, di norma, coincide con il Segretario della Presidenza del Consiglio comunale, e partecipa alle sedute senza diritto di voto.
- 5. Il Segretario Generale dell'ente esercita la vigilanza sull'Ufficio di segreteria delle Commissioni Consiliari, impartendo istruzioni, indirizzi e coordinandone l'attività.

Art. 15 Verbali delle riunioni

- 1. Delle sedute delle Commissioni Consiliari, il Segretario della Commissione dovrà redigere sommario verbale che verrà letto e sottoscritto alla fine della seduta dai componenti della Commissione presenti e dallo stesso Segretario.
- 2. Il verbale dovrà contenere anche le decisioni dettate dal Presidente della Commissione relative ad ogni singolo argomento previsto nel programma dei lavori, l'esito delle votazioni, nonché le dichiarazioni dei Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.
- 3. Il verbale, dal quale dovrà risultare anche l'ora d'inizio e di termine dei lavori della Commissione, è depositato presso la segreteria dell'Ufficio Commissioni Consiliari, copia dello stesso può essere rilasciata a richiesta dei Consiglieri.
- 4. I verbali della Commissione sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono.
- 5. Estratto del verbale da cui si evince il parere espresso dalla Commissione viene inviato al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco e fa parte integrante degli atti preliminari alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale. I verbali della Commissione che tratta di materie finanziarie, di bilanci, di controllo di gestione, di investimenti sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6. I verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti che sono resi pubblici, per estratto o riassunto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, devono essere messi a disposizione dei Consiglieri comunali, unitamente alle proposte di deliberazioni nei modi e nei termini previsti dal vigente Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16 Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi.

- 1. Ogni Commissione può chiedere pareri ad altre Commissioni.
- 2. Le Commissioni possono chiedere, al Sindaco, agli Assessori o agli Uffici competenti, informazioni, chiarimenti, notizie, copie di atti o documenti riguardanti le proposte di deliberazione.
- 3. I Funzionari del Comune, gli Amministratori e i Dirigenti di Enti, Aziende ed Organismi cui il Comune partecipa, su richiesta della maggioranza dei componenti la commissione, devono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari per fornire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione.
- 4. Ogni Gruppo-consiliare (Maggioranza o Minoranza) può farsi assistere da un proprio esperto senza diritto di voto e di compenso.
- 5. La Commissione, qualora ritenga, a maggioranza dei voti, di avvalersi della collaborazione di esperti esterni per particolari materie di notevole complessità, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio precisando l'oggetto della consulenza e le motivazioni della richiesta.

6. Il Presidente del Consiglio comunale, accertata l'esistenza della disponibilità della spesa nei fondi per il funzionamento del Consiglio Comunale, trasmette le richieste di consulenza al Sindaco per i necessari provvedimenti formali. Nell'ipotesi di consulenze gratuite, il Presidente della Commissione informa il Presidente del Consiglio sulle procedure seguite e sull'oggetto delle consulenze stesse.

Art. 17 Pubblicità delle sedute.

- 1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
- 2. Il Presidente della Commissione convoca la stessa in seduta segreta, esclusivamente, per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento o della moralità di persone, quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del comune, o quando si deve procedere all'esame di argomenti che in Consiglio comunale siano da trattare in seduta segreta.
- 3. L'Ufficio di segreteria della Commissione provvederà ad informare i cittadini della convocazione della Commissioni attraverso l'affissione di manifesti murali o la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'avviso di convocazione, o presso l'U.R.P.
- 4. Riguardo al comportamento del pubblico durante le sedute della Commissione Consiliare si fa riferimento alla normativa prevista per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale.

CAPITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Art. 18 Commissioni Consiliari Speciali d'Inchiesta

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale, su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali in carica o a seguito di gravi irregolarità segnalate dal Collegio dei Revisori dei Conti può deliberare, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni Consiliari Speciali d'Inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti

- e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organi.
- 2. La deliberazione che costituisce la Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
- La Commissione sarà composta da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari costituiti ed avrà un numero di componenti tale da garantire il rispetto dei rapporti di forza tra maggioranza e minoranza consiliare.
- 4. La prima riunione della Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta è convocata entro 10 giorni dalla sua nomina dal Presidente del Consiglio comunale che la presidente fino alla nomina del Presidente della Commissione.
- 5. La Presidenza della Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta è di diritto affidata, per elezione interna della Commissione, ad un componente della minoranza consiliare. Il Presidente della Commissione subito dopo la propria elezione nomina un Vice-Presidente.
- 6. Il Presidente della Commissione, tenuto conto della natura della stessa e sentita la Commissione, decide se e quando la seduta della commissione debba tenersi senza la presenza del pubblico. Qualora la seduta della Commissione Speciale d'Inchiesta sia pubblica si applicano le norme previste per le Commissioni Consiliari Permanenti.
- 7. Per le convocazioni e la pubblicità delle sedute, qualora compatibili, si applicano le norme previste per le Commissioni Consiliari Permanenti.
- 8. Le sedute delle Commissioni Speciali d'Inchiesta sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. La Commissione decide validamente con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli.
- 9. La Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 10. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta può effettuare l'audizione di membri del Consiglio comunale, del Sindaco, degli Assessori, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta, ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- 11. La redazione dei verbali della Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato dal Segretario Generale su proposta del Presidente della Commissione.
- 12. Nella relazione al Consiglio, la Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati connessi, direttamente o indirettamente, con

- l'ambito della stessa indagine. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 6°.
- 13. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco ed alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essi dovranno adottare entro un termine prestabilito.
- 14. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali attinenti ai lavori della Commissione Consiliare Speciale d'Inchiesta vengono consegnati dal Presidente della Commissione al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 19 Commissioni Consiliari Speciali di Studio

- 1. Il Consiglio comunale può conferire alla Commissioni Consiliari Permanenti l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo a tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni Consiliari Speciali di Studio l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
- 2. Con la deliberazione di incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso.
- 3. Il presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
- 4. Per le Commissioni Consiliari Speciali di Studio sono valide tutte le norme che regolano le Commissioni Consiliari Permanenti.

CAPITOLO IV

NORME FINALI

Art. 20

Indennità di partecipazione e Conferenza dei Capigruppo.

- 1. Ai Consiglieri comunali componenti le Commissioni Consiliari Permanenti, ai sensi delle vigenti leggi, verrà corrisposto una indennità pari a quella riconosciuta per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale.
- 2. Ai Consiglieri comunali non potrà essere corrisposto più di un gettone di presenza al giorno.
- 3. I Consiglieri comunali, partecipanti ai lavori delle Commissioni Consiliari, firmano il foglio di presenza che verrà trasmesso, a cura del Segretario della Commissione, alla segreteria dell'ente per la contabilizzazione e la liquidazione del gettone di presenza.
- 4. A tutti gli effetti di legge la Conferenza dei Capigruppo è equiparata alle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 21 Norma finale.

- 1. Ove non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle Commissioni Consiliari sono applicabili le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del Consiglio Comunale.
- 2. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del vigente OO.EE.LL. della Regione Siciliana se compatibili con la legge 142/90 e la L.r. 48/91 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

INDICE

CAPITOLO I

Norme Generali Pag. 1 Oggetto del Regolamento Art. 1 Pag. 1 Norme di riferimento Art. 2 CAPITOLO II Commissioni Consiliari Permanenti Pag. 2 Costituzione Art. 3 Pag. 2 Composizione Art. 4 Pag. 3 Competenze Art. 5 Pag. 3 Competenza per materia Art. 6 Pag. 4 **Funzioni** Art. 7 Pag. 4 Presidenza Art. 8 Pag. 5 Compiti ed attribuzioni del Presidente Art. 9 Pag. 5 Convocazione della Commissione Art. 10 Pag. 6 Validità delle sedute e delle votazioni Art. 11 Pag. 7 Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio Art. 12 comunale e degli Assessori. Pag. 8 Partecipazione dei Revisori dei Conti Art. 13 Pag. 8 Segreteria Art. 14 Pag. 8

CAPITOLO III

Richieste di dati. Audizione e collaborazione di terzi.

Pag. 9

Pag. 9

Verbali delle riunioni

Pubblicità delle sedute

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Commissioni Consiliari Speciali

A++ 18	Commissioni Consiliari Speciali d'Inchiesta	Pag. 10
	Commissioni Consiliari Speciali di Studio	Pag. 11
Art. 19	Commissioni Consiliari Speciali di Studio	•